



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI ART. 22, C. 15 D. LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure selettive per la progressione tra le categorie, riservate al personale di ruolo, attuabili ai sensi dell'art. 22, comma 15, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e ss.mm.ii., tenuto conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui all'allegato A del nuovo Ordinamento Professionale del ccnl 31.03.1999.
2. Il regolamento si ispira ai criteri di cui al Dlgs 165/09, art. 52 comma 1/bis, per il quale le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.
3. Le procedure di cui al comma 1 sono finalizzate a valorizzare le professionalità interne, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.
4. Il sistema di progressione verticale si concretizza in una verifica dell'acquisizione di competenze e capacità atte a svolgere le attività di un diverso profilo professionale, corrispondente all'inquadramento giuridico nella categoria immediatamente superiore, in cui mutino le responsabilità, le relazioni, la complessità e il contenuto delle prestazioni.
5. L'Amministrazione dello IACP può individuare, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale, i posti da coprire mediante procedure selettive riservate interamente al personale di ruolo, assunto con contratto a tempo indeterminato e in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per le procedure selettive riservate non può superare il tetto percentuale indicato dalle norme nel tempo vigenti, calcolato sui posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa categoria.
6. Le procedure selettive di cui al presente regolamento prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso alla categoria superiore.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alle selezioni interne per il passaggio alla categoria superiore i dipendenti in servizio di ruolo, assunti dallo IACP con contratto a tempo indeterminato, destinatari del C.C.N.L. del comparto, appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella correlata al profilo e al posto oggetto di selezione, che abbiano maturato un'anzianità minima di tre anni,

anche considerando a tale scopo il periodo di tempo nel quale si era assunti a tempo determinato, nella categoria immediatamente inferiore a quella correlata al posto oggetto di selezione e in possesso dei medesimi titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.

2. Alle selezioni per la progressione alla categoria C possono partecipare tutti i dipendenti comunque inquadrati in categoria B, sia B1 che B3.
3. L'anzianità di servizio richiesta deve essere stata maturata alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. e i., in categorie e profili professionali equiparati a quelli richiesti come requisito di accesso alle procedure selettive in oggetto.
4. I titoli di studio e professionali per l'accesso dall'esterno sono i seguenti:
 - progressione dalla categoria A alla categoria B: scuola dell'obbligo ed eventuali qualifiche professionali, nonché possesso di determinate abilitazioni e patenti, se richieste;
 - progressione dalla categoria B alla categoria C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito con corso di durata quinquennale;
 - progressione dalla categoria C alla categoria D: laurea triennale o diploma di laurea vecchio ordinamento, o laurea specialistica o a ciclo unico nuovo ordinamento ed abilitazione professionale, se richiesta.

Art. 3 - Forme di selezione

1. Il percorso selettivo è articolato nel seguente modo:
 - a. **Prove max punti 30**
 - i. prova pratica o prova scritta a contenuto teorico o tecnico-pratico o di abilità, tesa ad individuare la capacità di assolvimento di funzioni di tipo specialistico caratterizzanti la posizione da conseguire;
 - ii. colloquio inerente ai profili pratici ed applicativi dell'attività da assolversi.
 - b. **Curriculum professionale e titoli di servizio max 35 punti**
 - c. **Valutazione di servizio max 35 punti**
2. Le forme di selezione per ogni singola procedura selettiva vengono definite dal bando secondo i criteri di cui agli articoli successivi.

Art. 4 - Progressione verticale nel sistema di classificazione verso la Categoria B1 - Modalità di selezione per verifica requisiti attitudinali

1. Per la progressione verticale verso la categoria B1 si prevede, in ragione del contenuto di professionalità e della tipologia operativa che caratterizza i profili riferibili alla categoria stessa, una selezione in grado di evidenziare le cognizioni acquisite e la loro pratica traduzione nell'ambito operativo. Costituisce requisito necessario alla partecipazione alla selezione l'aver prestato almeno tre anni di attività lavorativa nella categoria A.
2. Il percorso selettivo consisterà in una prova pratica, anche mediante domande a risposta multipla e/o libera, o sperimentazione lavorativa, i cui contenuti saranno determinati con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire nonché in un colloquio per i profili specialistici dell'attività lavorativa che richiedono l'accertamento della idoneità professionale.

Art. 5 - Progressione verticale nel sistema di classificazione verso la Categoria C - Modalità di selezione per verifica requisiti attitudinali

1. Per la progressione verticale verso la categoria C di coloro che risultano collocati nell'ambito della categoria B ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, l'accertamento della professionalità si struttura in ragione del significativo contenuto di professionalità e della natura concettuale che caratterizzano i profili riferibili alla categoria

oggetto di selezione. Il processo selettivo sarà volto ad evidenziare le conoscenze acquisite e la loro empirica applicazione nel contesto dell'assolvimento attributivo di competenza. Il requisito necessario alla partecipazione alla selezione consiste in tre anni di lavoro in profili di inquadramento appartenenti alla categoria B.

2. Il percorso selettivo consisterà in una prova scritta a contenuto teorico-pratico, anche mediante domande a risposta multipla e/o libera, o sperimentazione lavorativa, i cui contenuti saranno determinati con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire, nonché in un colloquio sugli aspetti teorici e caratterizzanti dell'attività lavorativa afferente al profilo professionale ed alla categoria di destinazione.

Art. 6 - Progressione verticale nel sistema di classificazione verso la categoria D

1. Per la progressione verticale verso la categoria D di coloro che risultano collocati nell'ambito della categoria C ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, l'accertamento della professionalità prevederà, in ragione dell'elevato contenuto di conoscenza plurispecialistica e della tipologia tecnica, gestionale e direttiva che caratterizzano il profilo riferibile alla categoria stessa di destinazione, un procedimento selettivo in grado di evidenziare le elevate cognizioni specialistiche di ampio spettro acquisite, nonché la loro pratica traduzione nell'ambito operativo di assolvimento funzionale. Costituiscono requisiti necessari per la partecipazione alla selezione l'aver prestato almeno tre anni di lavoro in categoria C ed il possesso del titolo di studio di laurea, come specificato all'art. 2, oltre all'abilitazione professionale, se occorrente e richiesta nel bando.
2. Il percorso selettivo mirerà ad evidenziare l'idoneità del candidato all'effettivo svolgimento dell'insieme di funzioni plurispecialistiche afferenti al ruolo assegnato. Esso consisterà in una prova a contenuto teorico-pratico, articolata su due distinti momenti di valutazione: prova scritta (svolgimento di un elaborato e/o stesura di un provvedimento amministrativo; domande a risposta multipla e/o libera; analisi e/o soluzione di un caso; elaborazione di un programma o di un progetto; elaborati tecnici; illustrazione di procedimenti organizzativi e gestionali; altre prove di analogo contenuto inerenti la categoria e il profilo professionale del posto messo a selezione), nonché colloquio vertente sui profili caratterizzanti, teorico-pratici e applicativi, dell'attività lavorativa da assolversi.

Art. 7 - Avviso di selezione

1. La selezione è indetta con determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Organizzativa, dopo l'approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale.
2. Nell'Avviso dovranno essere indicati i seguenti elementi essenziali:
 - a) i posti da ricoprire ed i requisiti che i concorrenti devono possedere;
 - b) il contenuto ed il termine per la presentazione della domanda;
 - c) le materie su cui verteranno le prove;
 - d) la composizione della commissione esaminatrice;
 - e) i criteri per la formulazione della graduatoria di merito.
3. Il calendario delle prove, qualora non sia contenuto nell'avviso, verrà comunicato ai candidati con un preavviso di almeno quindici giorni.
4. Le assunzioni sono in ogni caso espressamente subordinate al rispetto della normativa in materia di assunzioni di personale nel tempo vigente.

Art. 8 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione per lo svolgimento della selezione è designata secondo quanto previsto dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, art. 72.
2. Nessun genere può essere rappresentato nella Commissione in misura superiore ai 2/3.

Art. 9 - Prove di selezione e valutazione

1. Ad ognuno dei momenti del percorso selettivo la Commissione di concorso attribuirà il seguente punteggio:

a) prova scritta/pratica: punteggio massimo 15;

b) prova orale: punteggio massimo 15;

Le prove si considerano superate con un punteggio minimo, per ognuna di esse, di 21/30 da riproporzionare al valore massimo previsto.

2. Concorreranno altresì alla determinazione del punteggio di merito:

a) **curriculum professionale max 15 punti:** formeranno oggetto di valutazione i titoli culturali e professionali attinenti alla categoria ed al profilo (titoli di studio per l'accesso all'esterno alla categoria superiore, pubblicazioni ed ulteriori titoli di studio e scientifici) nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive anche per posti messi a concorso da altri enti, per lo stesso profilo professionale ed eventuale superamento di precedenti procedure selettive per il posto da ricoprire, secondo i seguenti criteri:

i. titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria ed abilitazioni: max punti 5, di cui punti 1 per ogni titolo di scuola media superiore e punti 2 per ogni abilitazione professionale, titolo universitario e post-universitario;

ii. superamento di precedenti procedure selettive per il posto da ricoprire: punti 1 per ogni procedura selettiva sino a max punti 5. Per precedenti procedure selettive non si considerano le procedure rivolte esclusivamente al personale interno, di carattere selettivo, per la stabilizzazione del personale precario.

iii. esperienze formative attinenti alle mansioni proprie dei profili della categoria superiore, concluse con valutazione di merito: max punti 5.

b) **Titoli di servizio max 20 punti:** sarà valutata l'anzianità di servizio nella misura di punti 1 per ogni anno di servizio prestato presso l'Ente o altra p.a. nella categoria e profilo di accesso con la quale si concorre;

c) **Valutazione del servizio: max 35 punti,** calcolando il risultato medio ottenuto dal candidato nell'ambito della valutazione della performance individuale nel triennio precedente all'anno di indizione della selezione, mediante attribuzione di punti 35 per l'assegnazione alla 1^a fascia di merito, punti 30 alla 2^a fascia di merito e punti 20 alla 3^a fascia di merito.

Per i candidati provenienti da altra amministrazione si acquisirà autocertificazione della valutazione ricevuta negli ultimi tre anni, o frazione di questi, e la Commissione effettuerà una equiparazione con il sistema di valutazione dell'Istituto fermo restando la verifica di quanto dichiarato.

Art. 10 - Graduatoria di merito e sua validità

1. La Commissione esaminatrice formulerà una graduatoria per l'attribuzione dei posti oggetto della selezione, secondo l'ordine di merito della votazione complessiva, risultante dalla somma del punteggio conseguito nella prova scritta/pratica, del punteggio conseguito nella prova orale da ciascun candidato, nonché del punteggio attribuito relativo ai titoli e al curriculum. In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane d'età.
2. La graduatoria verrà approvata definitivamente con determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Organizzativa entro i successivi quindici giorni e sarà pubblicata sul sito e trasmessa ai partecipanti.
3. La graduatoria avrà efficacia limitata ai posti oggetto della procedura.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della approvazione.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta la modifica di eventuali disposizioni interne e regolamentari in contrasto con lo stesso. Successive disposizioni di legge con esso incompatibili ne modificano automaticamente le disposizioni in contrasto.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia, in quanto applicabili e compatibili con le procedure di progressione verticale, al vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi sulle modalità di accesso all'impiego e sulle procedure selettive.